



AREA SERVIZI AGLI STUDENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
SETTORE AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO ERASMUS, ACCORDI E MOBILITA' INTERNAZIONALE

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 535 del 13.09.2022;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO** il D.R. n. 87 del 20.02.2025, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento per la mobilità studenti nel quadro del Programma Erasmus+ Key Action 1;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il nuovo Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 e abroga il precedente, istituito con regolamento (UE) n. 1288/2013;
- CONSIDERATA** la richiesta pervenuta dalla Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, di modificare il comma 2 dell'art. 8, per consentire che i singoli moduli di attività didattiche integrate possano essere svolti in mobilità Erasmus e riconosciuti, al rientro dalla mobilità, come CFU acquisiti all'estero;
- CONSIDERATO** che tale aggiornamento si configura come un adeguamento importante per favorire la flessibilità e il pieno riconoscimento delle esperienze formative internazionali degli studenti;
- VISTA** la delibera n. 964/2025 del Senato Accademico, con cui viene approvata la proposta di modifica del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento per la mobilità studenti nel quadro del Programma Erasmus+ Key Action 1;
- VISTA** la delibera n. 1071/2025 del Consiglio di Amministrazione, con cui viene espresso parere favorevole alla proposta di modifica del comma 2 dell'art. 8 del Regolamento per la mobilità studenti nel quadro del Programma Erasmus+ Key Action 1;

DECRETA

Art. 1

È approvata la modifica del comma 2 dell'art.8 del Regolamento per la mobilità studenti nel quadro del Programma Erasmus+ Key Action 1, di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

La modifica di cui all'art.1 entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web e sull'Albo online di Ateneo.

Art. 3

Il presente Decreto è conservato nella Raccolta Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Christian CORSI
CORSI CHRISTIAN
30.09.2025
17:10:20
GMT+02:00



REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' STUDENTI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ KEY ACTION 1

Art. 1 Partecipazione al Programma *Erasmus+*

1. Possono partecipare al Programma *Erasmus+* gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo regolarmente iscritti ad un corso di studio di I, II o III ciclo.
2. La partecipazione è subordinata all'approvazione, da parte Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, della proposta annuale di mobilità ed alla relativa erogazione dei contributi comunitari.
3. La partecipazione al Programma comporta la realizzazione di un'attività di studio, equivalente a quella del corso di appartenenza e del proprio piano di studi per un periodo di permanenza, minimo di 2 mesi e massimo 12 mesi per la mobilità di lunga durata e minimo 5 giorni e massimo 30 giorni per la mobilità di breve durata, compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell'anno successivo. La mobilità può essere effettuata presso gli Istituti di Istruzione Superiore (IIS) di Paesi Europei ed Extra – UE con i quali l'Università di Teramo ha stipulato Accordi Interistituzionali Erasmus+. Per ogni ciclo di studio possono essere realizzate mobilità Erasmus purché venga rispettato il numero massimo di mensilità totali, come di seguito dettagliato:
 - I ciclo: massimo 12 mesi totali di mobilità
 - II ciclo: massimo 12 mesi totali di mobilità
 - II ciclo (laurea magistrale a ciclo unico - LMcu): massimo 24 mesi totali di mobilità
 - III ciclo: massimo 12 mesi totali di mobilità
4. L'attività di studio consisterà:
 - nella frequenza di intere unità didattiche (corsi e/o moduli), così come previsto dall'ordinamento dell'Istituzione straniera ospitante, il superamento dei relativi esami ed il conseguimento dei crediti attribuiti; ove tale prova non sia prevista dall'ordinamento dell'Istituzione ospitante, sarà comunque richiesta una valutazione del profitto da parte dell'Istituzione stessa.
 - nello svolgimento di ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea sulla base di un lavoro preventivamente autorizzato dal relatore del corso di studio di appartenenza ed approvato da un tutor dell'Università straniera ospitante;
 - nello svolgimento di ricerche, laboratorio, clinica, o di altre attività ove previste dall'ordinamento degli studi di appartenenza (a condizione che lo stage sia preceduto o seguito da un periodo di studio).
5. Nell'ambito consentito dal presente regolamento e ferma restando l'autonomia del singolo docente nel concedere il proprio assenso, i Dipartimenti possono deliberare linee guida integrative al fine di favorire la congruenza del programma di mobilità con le caratteristiche del percorso formativo.

Art. 2 Condizioni di ammissibilità al programma *Erasmus+*

Gli studenti che intendano partecipare al programma devono:

- essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di cui all'art. 1, comma 3, o titolari dello status di rifugiato o apolide in uno Stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere regolarmente soggiornanti in Italia e possedere, anche in relazione alla vigente normativa in materia di immigrazione, tutti i requisiti per l'immatricolazione ed iscrizione ai corsi universitari italiani;
- non usufruire simultaneamente di altra borsa dell'Unione Europea, restando invece compatibile il godimento di borse di studio o di aiuti finanziari erogati agli studenti nei Paesi di origine.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al Programma *Erasmus+*

1. Gli studenti interessati dovranno, entro la data di scadenza e secondo le modalità previste dal bando, presentare domanda di mobilità *on line*.
2. La competenza linguistica, coerente con la richiesta dell'Istituzione straniera ospitante, dovrà essere conseguita e certificata prima dello svolgimento della mobilità e, in ogni caso, entro il termine previsto dall'Istituzione straniera ospitante.

Art. 4 Selezione delle domande

1. La Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, formata dai singoli Delegati all'internazionalizzazione di ciascun Dipartimento e dal responsabile dell'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, effettuerà la selezione con l'ausilio di un programma informatico, secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a. coerenza del piano di studi, in via prioritaria rispetto al piano di studi di appartenenza;
 - b. rilevanza dell'attività di studio che si intende svolgere presso l'Istituzione ospitante;
 - c. numero degli esami sostenuti nel corso di studi di appartenenza e indicazione degli esami da sostenere presso l'Istituto partner;
 - d. media dei voti conseguiti negli esami sostenuti;
 - e. crediti conseguiti;
 - f. anno di corso al quale lo studente è iscritto; non sarà consentito accedere al programma agli studenti che si trovino oltre il primo anno fuori corso.
 - g. laddove presente, conoscenza certificata della lingua del Paese ospitante o di altra lingua accettata in loco.
2. La suddetta Commissione stabilirà una graduatoria dei candidati tenendo anche in debito conto le preferenze (fino ad un massimo di due) da loro indicate per la destinazione straniera. Quando ritenuto opportuno e/o necessario sulla base della graduatoria, la Commissione potrà assegnare una sede diversa. La graduatoria verrà utilizzata anche per il subentro di studenti in caso di rinunce.
3. Restano ferme le previsioni speciali per le categorie di studenti diversamente abili.

Art. 5 Adempimenti per la partecipazione al Programma Erasmus+

1. Lo studente selezionato per partecipare al Programma dovrà inviare apposita accettazione all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, mediante procedura informatizzata
 2. L'accettazione comporterà l'automatica attribuzione dello status di studente Erasmus che consente:
 - l'ammissione all'Università straniera di destinazione per lo svolgimento delle attività di studio stabilite;
 - l'esenzione dal pagamento delle tasse presso tale Università, fermo restando l'obbligo di essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento delle tasse presso l'Università di Teramo;
 - il pieno riconoscimento, da parte dell'Università di Teramo, del periodo di studio svolto all'estero, secondo le modalità di cui all'Art. 8 del presente regolamento e le autorizzazioni ricevute.
 3. L'impossibilità sopravvenuta di realizzare il soggiorno all'estero dovrà essere debitamente e tempestivamente documentata e giustificata. L'atto di rinuncia, insieme alla documentazione prodotta, dovrà essere presentato all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.
 4. Prima della partenza lo studente è tenuto:
 - a concordare, con i Delegati di Dipartimento, il programma di studi complessivo (*Learning Agreement*). Quest'ultimo può comprendere fino ad un massimo di 60 crediti, per un periodo di permanenza annuale, o fino al corrispondente numero proporzionale di crediti, in caso di periodo inferiore all'anno,) e con i singoli docenti e/o Delegati di Dipartimento il programma degli insegnamenti che intende seguire e di cui intende sostenere gli esami nella sede ospitante, al fine di ottenerne formale assenso;
 - a rispettare, ove prevista, la propedeuticità degli esami. Ove ciò non fosse, l'esame sostenuto durante la mobilità verrà riconosciuto solo dopo il superamento in sede dell'esame propedeutico;
 - a compilare l'Accordo Finanziario, documento che determina la durata della mobilità, l'importo della borsa Erasmus+ e le relative modalità di pagamento e trasmetterlo all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.
- L'assenso a sostenere un esame presso l'Istituzione partner potrà essere concesso nel corso della permanenza all'estero attraverso la procedura di modifica del *Learning Agreement*, solo in casi particolari, quando non sia stato possibile prima della partenza, dietro presentazione del programma di studio dell'esame che si intende sostenere.

Il Docente dovrà comunicare la propria approvazione o il proprio diniego entro una settimana dalla richiesta dello studente. Oltre tale termine, il Delegato di Dipartimento potrà procedere autonomamente all'approvazione o meno del programma.

5. Lo studente sarà tenuto ad effettuare per intero il soggiorno di studio all'estero salvo gravi, comprovati e documentati motivi. L'eventuale richiesta di prolungamento del periodo di soggiorno dovrà essere motivata e documentata alla sede ospitante e da questa autorizzata. Tale documento dovrà quindi essere inviato a cura dello studente al Delegato di Dipartimento della propria Università per l'approvazione e, per conoscenza, all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali. L'abbreviazione del periodo di soggiorno e studio, anche se dipendente da gravi e giustificati motivi, comporta la restituzione della quota della borsa per il periodo non utilizzato o dell'intera borsa qualora il periodo di soggiorno sia inferiore al periodo di permanenza minimo di cui all'Art 1.

6. Durante il periodo di mobilità all'estero lo studente non potrà sostenere esami in sede.

7. Il Delegato di Dipartimento, provvede a redigere e aggiornare la lista degli esami approvati dai Docenti per ciascuna Istituzione *partner*, specificando i seguenti dati: codice alfanumerico identificativo di ciascun esame, denominazione degli esami e numero di crediti presso la sede *partner*, corrispondente denominazione e numero di crediti presso l'Università di Teramo. Inoltre, il Delegato condivide le suddette liste con la Segreteria di Dipartimento che provvede e a darne visibilità sul sito web di Ateneo.

Art. 6 Preparazione linguistica degli studenti interessati alla mobilità Erasmus+.

La preparazione linguistica degli studenti, ove necessario, verrà effettuata presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 7 Finanziamento delle borse di mobilità Erasmus+.

Gli studenti ai quali sia stato conferito lo status di "studente Erasmus" riceveranno, attraverso l'Amministrazione centrale dell'Ateneo, il finanziamento erogato dalla Commissione Europea, eventualmente integrato dal cofinanziamento concesso dall'Università e/o dal MUR.

Per gli studenti disabili che ne daranno comunicazione al momento dell'accettazione della borsa, è prevista un'integrazione della borsa di mobilità da parte dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.

Art. 8 Riconoscimento del periodo di studio svolto presso l'Istituzione straniera

1. Entro quindici giorni dalla data di rientro, lo studente dovrà presentare all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali la certificazione dell'Università ospitante, con indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero (attestato di permanenza). Inoltre, lo studente dovrà presentare al Delegato di Dipartimento la certificazione della stessa Università che attesti l'attività di studio svolta all'estero, gli esami sostenuti e le relative valutazioni con l'indicazione degli eventuali crediti (*Transcript of Records*).

2. Non è possibile il riconoscimento parziale e/o l'integrazione di un esame relativo a un'attività didattica monodisciplinare e conseguito all'estero. Lo studente che abbia sia nel piano di studio che nel libretto attività didattiche integrate, ossia composte da 2 o più moduli, nella fase di definizione del Learning Agreement potrà scegliere di sostenere all'estero l'esame di uno dei moduli che verrà riconosciuto per intero come crediti sostenuti all'estero e la restante parte dell'attività integrata potrà essere completata al rientro.

3. Oltre agli esami curriculari previsti dal proprio corso di studi, saranno riconosciuti ulteriori esami di specifico interesse dello studente, inclusi nel *Learning Agreement* e sostenuti all'estero su discipline funzionali al percorso formativo, valutabili per il conseguimento di crediti liberi o sovrannumerari (eventualmente previsti dall'ordinamento del corso di studi).

4. L'attività di elaborazione della tesi di laurea, previa presentazione di una relazione del docente-tutor dell'Istituzione straniera ospitante, verrà valutata autonomamente dal Relatore della tesi stessa.

5. La Segreteria di ciascun Dipartimento provvede alla conversione dei voti sostenuti presso l'Istituzione partner secondo il sistema ECTS (*European Credit Transfer System*), come da allegata

tabella “A”, con supervisione e approvazione del Delegato di Dipartimento. La Segreteria Studenti di Ateneo recepisce la conversione e provvede alla registrazione degli esami sostenuti all'estero nel *curriculum* dello studente riportando, oltre all'indicazione dell'Istituzione straniera, anche le date e la dicitura “*Erasmus+*”.

Art. 9 Conferimento dello *status* di *visiting student*

In attuazione di Convenzioni bilaterali tra l'Università di Teramo e le Università straniere di qualsiasi Paese del mondo potrà essere attribuito lo *status* di *visiting student* (*ex free-mover*) senza alcun supporto economico da parte dell'Università di Teramo. Per il riconoscimento delle attività di studio si applicheranno le stesse regole del Programma di mobilità Erasmus+.

Art. 10 Mobilità in arrivo

Gli studenti stranieri in mobilità presso l'Università di Teramo sono tenuti a:

- a) presentare la documentazione rilasciata dall'Università di appartenenza all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, che provvederà a rilasciare la certificazione per la richiesta del permesso di soggiorno, se necessario;
- b) prendere contatti con il Delegato di Dipartimento;
- c) rivolgersi all'Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari per gli eventuali benefici;
- d) iscriversi al corso di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Allegato A

TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI DEGLI ESAMI SOSTENUTI DURANTE LA MOBILITA' ALL'ESTERO

TABELLA CONVERSIONE VOTI ERASMUS+

ITALIA	Austria	Belgio	Bulgaria	Finlandia	Francia	Germania	Irlanda	Polonia	Portogallo	Slovacchia	Spagna	Svizzera
30L	1+	17	6	3+	17	1+	75%	5	18, (19), (20), (20 com louvor)* ECTS (A)	A	9,5	6
30	1	16,5	6	3	16,5	1	70%	5	17 (B)	A	9	5,5
29	1-	16	5	3-	16	1,3	67%	4,5	16 (B)	B	8,5	5
28	2+	15,5	5	2,5	15,5	1,7	64%	4,5	15 (C)	B	8	4,9
27	2	15	4,5	2,5	15	2	61%	4	14,5 (C)	C	7,5	4,8
26	2-	14	4,5	2+	14	2,3	58%	4	14 (C)	C	7	4,7
25	3+	13,5	4,5	2+	13,5	2,7	55%	4	13,5 (D)	C	6,5	4,5
24	3	13	4	2	13	3	52%	3,5	13 (D)	D	6,3	4,4
23	3-	12	4	2-	12	3,3	50%	3,5	12,5 (D)	D	6,1	4,3
22	4+	11,5	4	1,5	11,5	3,7	48%	3,5	12 (D)	D	5,9	4,2
21	4+	11	4	1,5	11	3,7	46%	3,5	11,5 (E)	D	5,7	4,0
20	4	10,5	3	1+	10,5	4	44%	3	11 (E)	E	5,5	3,8
19	4	10,3	3	1	10,3	4	42%	3	10,5 (E)	E	5,3	3,6
18	4-	10	3	1-	10	4,3	40%	3	10 (E)	E	5	3,5
Respinto	5	<10	2	0	<10	5	<40%	2	<10 respinto	>FX	<5	3

TABELLA CONVERSIONE VOTI – PAESI EXTRA-UE

ITALIA	CANADA	CINA-TAIWAN	GIAPPONE	RUSSIA	USA	ARGENTINA	AUSTRALIA	BRASILE	CILE	MAROCCO
30L	A (91-100)	97-100	97-100	5	A++	10	85-100 % HD	10	7	18-20
30	A (85-90)	90-96	90-96	5	A+	9	85-100 % HD	9.5	6.8	17
29	A- (80/84)	85-90	85-90	4,5	A	8	85-100 % HD	9	6.6	16
28	B+ (75/79)	80-84	80-84	4,5	A-	7	85-100 % HD	8.5	6.4	15
27	B (70/74)	76-79	76-79	4	B+	6.5	75-84 % D	8	6.2	14
26	B- (65/69)	74-75	73-75	4	B	6	75-84 % D	7.7	6	13
25	C+ (62/64)	72-73	70-72	4	B-	5.7	75-84 % D	7.3	5.7	12
24	C+ (60/61)	70-71	69-68	3,5	C+	5.5	75-84 % D	7	5.5	11
23	C (58/59)	68-69	67-68	3,5	C	5.2	65-74 % C	6.7	5.3	10
22	C (56/57)	66-67	65-66	3,5	C-	5	65-74 % C	6.3	5	9
21	C (55)	64-65	63-64	3,5	D	4.7	65-74 % C	6	4.7	
20	D (53/54)	62-63	62	3	D	4.5	65-74 % C	5.5	4.3	
19	D (51/52)	61	61	3	D-	4.3	50-64 % P	5	4	
18	D (50)	60	60	3	D-	4	50-64% P	4.5	3.8	
Respinto	F (0-49)				F	3-0	<50% F	4.4-0	3.7-1	